

Appello.
P. M.

1

17/143



N. _____ Reg. Sent.

N. 10/760 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IMPERIA

La Corte di Assise di

Composta dei Signori:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Garavagno dott. Pietro | Presidente |
| 2. Schiavo dott. Benedetto | Giudice |
| 3. Ardoino Gerolamo | Giudice popolare |
| 4. Sartoris Maria Caterina in Delande | > > |
| 5. Lupi Giuseppe | > > |
| 6. Barbato Maria Vincenzina | > > |
| 7. Gattivelli Alfonso | > > |
| 8. Pazielli Pier Francesco | > > |

SENTENZA

in data 9.5.1973

depositata il 23.5.1973

ha pronunciato la seguente

Il Cancelliere

SENTENZA

nella causa (1)

contro

QUARANTA Giovanni di Remo e di Bocca Marisa nato a
Sanremo il 20.9.1948, elett.dom.to in Dolcedo via
Garibaldi 126
arrestato il 17.7.1970
in lib. provv.dal 20.7.1970

Li _____

fatto avviso di che all'arti-
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

- presente -

: i m p u t a t o

del reato di cui all'art.266 pp.1° cpv.,3° cpv.n.1
e c. C.P. per avere, mediante diffusione di un opu-
scolo di Don Lorenzo Milani, intitolato "l'obbedienza

(1) A procedimento formale
o per citazione diretta.

non è più una virtù" a bordo del cacciatorpediniere "Intrepido" della Marina da Guerra Italiana, istigato i militari di quella unità a violare i doveri della disciplina militare od altri doveri inerenti al loro stato, commettendo il fatto pubblicamente, con il mezzo della stampa, in luogo pubblico ed in presenza di più persone.

In Imperia, nel pomeriggio del 17 luglio 1970.

=°=

In esito all'odierno, pubblico dibattimento;

Osservate tutte le formalità di legge;

Ascoltato il P.M., la difesa e l'imputato che per primo ed ultimo ebbe la parola;

Ritenuto in

F. A. T. T. O.

Nel pomeriggio del 17.7.1970 - durante una visita autorizzata al pubblico del Cacciatorpediniere "Intrepido" della Marina Militare Italiana, quel giorno alla fonda nel porto di Imperia Porto Maurizio - un giovane - poi identificato per Quaranta Giovanni - veniva scorto dalla signora Pasquini Maria - anch'essa in visita alla nave - e dal Sottocapo Bonelli Sesto - imbarcato sull'unità e la cui attenzione era stata attratta dai gesti della Pasquini - mentre lasciava scivolare qualcosa tra la pedana del barcarizzo ed una delle paratie, continuando poi nel suo giro. L'intervento del predetto sottufficiale consentiva di accer-

Quaranta Giovanni

tare che l'oggetto lasciato cadere era un opuscolo dal titolo "Don Lorenzo Milani - L'obbedienza non è più una virtù" e, resosi conto da un sommario esame che si trattava di una pubblicazione antimilitaristica, il Bonelli consegnava l'opuscolo medesimo ai propri superiori. Il Quaranta veniva trovato ancora a bordo della nave, fermato e consegnato ai Carabinieri di cui il Comandante dell'Unità aveva richiesto l'intervento. Così il Quaranta veniva denunciato in stato di arresto, quale responsabile del reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, il quale, dopo la formale contestazione dell'addebito, concedeva all'imputato il beneficio della libertà provvisoria.

Dalla imputazione suddetta si disculpava il Quaranta assumendo, in linea di fatto, che l'opuscolo, unitamente ad altre pubblicazioni in suo possesso per ragioni di studio, gli era inavvertitamente caduto durante la visita della nave ed escludeva pertanto ogni sua volontarietà di diffusione; rivendicava, comunque, il diritto, sancito dall'art. 21 della Costituzione, della libera manifestazione del pensiero e della informazione anche relativa a problematiche interessanti la struttura delle Forze Armate, escludendo ogni contenuto istigativo della pubblicazione, sosteneva

di avere conseguentemente agito nell'esercizio di un proprio diritto.

Procedutosi con rito sommario, la compiuta istruzione, attraverso l'escussione di testi e dei verbalizzanti, confermava gli elementi di fatto sopra riportati e il Quaranta veniva tratto al giudizio di questa Corte di Assise per rispondere del delitto specificato come in epigrafe.

Pervenuta la causa al dibattimento, ~~ma~~ - a seguito di eccezione di illegittimità costituzionale dello art. 266 C.P. in relazione all'art. 11 Costituz., sollevata dalla difesa, cui si era associato il P.M. e ritenuta dalla Corte non manifestamente infondata - gli atti venivano rimessi alla Corte Costituzionale.

Questa, con sentenza del 14/27.2.1973, dichiarava non fondata la detta questione di legittimità costituzionale, per cui veniva fissato l'odierno dibattimento.

In tale sede, il prevenuto, respingendo l'addebito, ammetteva in linea di fatto di aver deliberatamente lasciato cadere sulla nave, quale assertore di idee pacifiste ed aderente al movimento non violento per la pace, l'opuscolo incriminato a scopo informativo, ritenendo diritto di tutti i cittadini - e dei militari in particolare - quello di essere informati e di meditare sui problemi della pace e della guerra,

Caratteristico

nonchè della funzione socio-economica delle strutture
 xxxxxx

militari (argomento sul quale egli aveva svolto la propria tesi di laurea in scienze economiche e commerciali) sulla validità della obiezione di coscienza e della responsabilità individuale dell'uomo riguardo alla non violenza. Faceva ^{scritte} presente ^{il contenuto} che l'opuscolo suddetto era stato da lui ritenuto un testo - tra l'altro in libera vendita - fondamentale per una spinta ad una siffatta meditazione, ma non un'opera di istigazione al disordine e alla disobbedienza alle leggi; dichiarava di essere convinto di aver agito nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito e in una forma civile, non violenta e rispettosa dell'altrui volontà e delle altrui opinioni.

Ribaditisi, attraverso le deposizioni della Pasquini e del Bonelli, gli elementi di fatto relativi alla posa e scoperta dell'opuscolo sulla nave e avuta conferma, attraverso l'escussione dei verbalizzanti, dei fatti che avevano portato all'arresto del Quaranta, a chiusura della istruzione dibattimentale venivano assunte le seguenti conclusioni:

Il P.M. chiedeva che - affermatasi la penale responsabilità del Quaranta in ordine al reato ascrittogli - il Quaranta medesimo venisse condannato, in concorso ^{alle} attenuanti di cui all'art. 62 bis C.P., alla pena

di un anno e quattro mesi di reclusione.

La difesa instava per l'assoluzione per insussistenza del fatto ^{quanti mesi} perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La specifica ammissione del prevenuto fatta all'odierno dibattimento di una volontaria e cosciente posa dell'opuscolo sequestrato in un posto - sia pur recondito - della nave da guerra che egli stava visitando (ammissione che trova pieno riscontro nelle deposizioni dei testi Bonello e Pasquini e in quella del Ten. Manfredini, al quale il Quaranta, appena condotto in caserma, aveva immediatamente confessato il fatto e spiegato, in maniera analoga a quella oggi fatta al dibattimento, i motivi che lo avevano spinto al gesto poi incriminato) esime la Corte da ogni particolare indagine circa la sussistenza della materialità del fatto, oggetto della imputazione per cui è processo e le consente di dare come pacificamente accertato che la predetta posa della pubblicazione aveva lo specifico ed indiscusso fine di far quella pervenire nelle mani di uno o più militari, onde da parte di questi prendesse conoscenza del contenuto e riflettesse sulla problematica sollevata, in maniera da autodeterminare la propria futura condotta in dipendenza delle conclusioni trattene.

È ovvio, comunque, che, per ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 266 C.P. al Quaranta contestata, non sono sufficienti né la semplice posa sulla nave dell'opuscolo in questione, né il dichiarato fine informativo, sia pure nei confronti di militari, cui la azione era ispirata; occorre, inoltre, accertare quale sia l'effettivo contenuto dell'opera, abbandonata sulla nave, per poter poi stabilire se nell'opera medesima si rinvenivano o meno affermazioni o riferimenti apertamente istigativi e lesivi del bene giuridico che la norma di cui all'art. 266 C.P. tutela o piuttosto scritti e documenti, che possano considerarsi come estrinsecazione di una lecita - anche se pesante e polemica - manifestazione di pensiero, che la nostra Costituzione riconosce con il disposto di cui all'art. 21.

Come, invero, questa Corte ha già avuto occasione di rilevare con la propria ordinanza 8.3.1971, con la quale veniva disposto, in relazione alla questione di costituzionalità della norma incriminatrice posta dalla difesa e fatta propria dal P.M., la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, non può non riconoscersi, in linea generale e sotto il profilo costituzionale, il diritto del cittadino di manifestare liberamente il proprio critico dissenso in ordine

all'attuale sistema inerente l'organizzazione delle Forze Armate dello Stato e di ricorrere conseguentemente ad ogni lecita attività di diffusione diretta a richiamare alla dovuta attenzione - anche di militari - le problematiche relative, per una più consapevole impostazione e risoluzione politico-legislativa delle questioni. E' lo stesso Supremo Giudice Costituzionale, pur dichiarando la piena rispondenza della norma di cui all'art.266 C.P. ai principi della carta fondamentale della Repubblica, offendendo e minacciando la condotta antigiuridica repressa dalla norma incriminatrice suddetta un bene, cui la Costituzione riconosce un supremo valore e accorda una tutela privilegiata, ha tuttavia espressamente riconosciuto che "rispetto" alla detta norma penale, la libertà garantita dallo art.21 della Costituzione può consentire modi di manifestazione e propaganda per la pace universale, la non violenza, la riduzione della ferma, l'ammissibilità dell'obiezione di coscienza, la riforma del regolamento di disciplina o altri che non si concretino mai in una istigazione a disertare, a commettere altri reati, a violare, in genere, i doveri imposti al militare dalle leggi, essendo la istigazione "non pura manifestazione di pensiero, ma azione e diretto incitamento all'azione" >>>

Scrive per il

[Handwritten signature]

Conducendo, dunque, la suddetta necessaria indagine sul contenuto dell'opuscolo oggetto della imputazione e tenendo presenti i principi suesposti, rileva la Corte che l'indagine stessa ^W deve rettamente essere limitata all'esame dell'opera in generale e nel suo complesso, mancando nel capo di imputazione ogni riferimento agli specifici passi dell'opuscolo, costituenti la addebitata istigazione e conseguentemente comportando la genericità del capo di imputazione la impossibilità - senza incorrere in ~~xxx~~ violazioni del diritto di difesa - di procedere alla delibazione di singoli passi, intorno ai quali il rappresentante del P.M. ha nella sua ~~su~~ requisitoria dibattimentale fermato la sua particolare attenzione ed attratto quella della Corte.

Va, in punto di fatto, precisato che l'opuscolo sequestrato si compone di tre documenti: l'ordine del giorno dei Cappellani ^W Militari in congedo della Toscana pubblicato sulla "Nazione" di Firenze del 12.2.1965, con cui veniva affermata, nell'anniversario della Conciliazione tra Chiesa e Stato, la espressione di viltà e la estraneità al comandamento cristiano dell'amore dell'obiezione di coscienza; la risposta ^(di Don Leonardo Milani) a tale ordine del giorno, pubblicata sul periodico "Rinascita" del 6.3.1965; la autodifesa inviata dal predetto sacerdote al Tribunale Penale di Roma in

occasione del processo instauratosi, a seguito di denuncia di un gruppo di ex combattenti, in dipendenza della pubblicazione della suddetta risposta contro l'autore e il direttore del periodico per il reato di cui all'art. 414 ^{C.P.} C.P.

Ed appare chiaro che la formulazione accusatoria non può che riguardare il secondo e il terzo dei documenti, dato il contenuto chiaramente esaltatorio delle Forze Armate e dei doveri verso la patria, cui fa cenno l'ordine del giorno predetto, che esula dal

proprio compito ~~alla~~ la formulazione di giudizi sulla analisi storica, attraverso cui Don Milani perviene alle sue conclusioni o sulla giustizia o meno del ricorso da parte sua all'aspro e polemico attacco condotto nei confronti dei cappellani militari firmatari dell'ordine del giorno e che costituisce la parte preponderante della lettera di risposta.

Quel che alla Corte, invece, interessa è la individuazione eventuale - ~~o~~ limitatamente alla incriminazione mossa e alla contestazione formulata nel capo di imputazione - di elementi che, riferiti alla condotta del Quaranta nel fattok a lui addebitato, possano ritenersi integratori della fattispecie criminosa prevista dall'art. 266 C.P. e cioè idonei ad un eccitamento diretto di militari a disobbedire alle

leggi.

Orbene, una disamina dei due documenti - cui la imputazione
 mossa al Quaranta evidentemente si riferisce - porta
 la Corte, ~~assoluta~~ con assoluta serenità di giudizio
 e senza con ciò intendere aderire ad ogni affermazione
 del proprio autore ^{si poteva} affermare che la indagine deve
 concludersi, dal punto di vista ^{esclusivamente} giuridico, in maniera
 negativa per l'accusa.

Invero, il significato effettivo della lettera di ri-
 sposta ai Cappellani non è altro che la reazione alla
 ingiuriosità delle espressioni formulate nei confronti
 degli obiettori di coscienza, con la contrapposizione
 dell'opposto sull'argomento, che si traduce non in
 una apologia dell'atto di ribellione alla legge (e quin-
 di in una aperta eccitazione alla disobbedienza) ma
 nel riconoscimento e nella esaltazione dell'obietto-
 re, quale portatore di una idea degna di essere rispet-
 tata e testimone dell'esistenza di una problematica
 (per cui a quell'epoca ^{in tutto il mondo} intenso era il fermento) che an-
 cora si agitava ~~nel momento~~ del fatto
 addebitato al Quaranta; i cui valori di base hanno
 ricevuto riconoscimento legislativo con la legge
 15 dicembre 1972 n.772 e che tutt'ora si agita per
 un ulteriore miglioramento della sua tutela legisla-
 tiva) nonchè - in antitesi alla accusa di viltà for-

mulata dai Cappellani - quale individuo che, pur
 di non rinunciare ai propri convincimenti ideologici,
 è pronto a sottostare alle conseguenze penali
 che la sua posizione comporta. -

E non possono la trattazione, l'informazione e la
 divulgazione della suddetta problematica ritenersi
 eversive e disgregatrici delle Forze Armate e della
 posizione costituzionale che ad esso ^{questo} riconosce l'or=
 dinamento democratico repubblicano italiano, e come ta=
 li ricadenti sotto la ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ sanzione re=
 pressiva di cui all'art.266 C.P.. Invero, la proble=
 matica stessa - la cui trattazione la Corte Costi=
 tuzionale ha, come si è detto, riconosciuta lecita
 e rientrante nella fondamentale libertà garantita
 dall'art.21 della Costituzione - involge valutazioni
 di ordine politico, morale e sociale che, a parere
 di questo C-ollegio, perfettamente si conciliano
 con l'osservanza del sacro dovere di difesa della
 Patria, nonché del dovere di fedeltà alla Repubblica,
 sanciti dagli art.52 e 54 della Costituzione. Ben ^{fatto,}
~~senza~~ infatti, il primo di tali doveri adempiersi
 senza l'uso diretto delle armi e con l'espletamento,
 in collaborazione con la milizia attiva, di servizi
 personali diversamente diretti, sia in pace che in
 guerra, alla salvaguardia della collettività nazionale,

mentre il secondo non richiede necessariamente una adesione ideologica all'intero ordinamento positivo delle Forze Armate e non contrasta con la propugnazione di idee pacifiste o di più larga comprensione e di affratellamento tra i popoli.

La inesistenza di una efficacia istigativa, oltre che nella lettera di cui sin'ora si è illustrato il contenuto, trova ulteriore riscontro e comprova, al lume delle chiarificazioni e delle argomentazioni svolte, nella lettera di autodifesa inviata da don Milani ai Giudici del Tribunale di Roma. E l'accostamento dei due documenti consente di affermare che la esaltazione dell'obbedienza ^{di cieca} e la demitizzazione dell'obbedienza ^{di cieca} cieca e incondizionata (fonte per ^{di Milani} ~~dei~~ della ingiustizia delle guerre condotte in un secolo di vita storica dell'Italia per gli interessi di una ristretta classe dominante) si accompagnano e si integrano, facendone venir meno ogni portata apologetica, con il richiamo ai valori della Costituzione e al contenuto della norma di cui all'art. 40 C.P.M.P. (e alla conseguente problematica della discriminazione dell'ordine illegittimo, che la norma stessa tutela); con il riconoscimento della funzione dell'Esercito quale difensore dei veri e autentici valori di libertà e di giustizia su cui, secondo la Costituzione, il concetto di patria

effettivamente si fonda; con l'esaltazione del metodo democratico della libera discussione delle idee, della battaglia politica ed ideologica e dell'arma del voto per la modifica della legislazione ritenuta ingiusta; con l'esaltazione della Resistenza, sui valori della quale si regge l'ordinamento repubblicano italiano.

È una volta come sopra riconosciuta la assoluta inidoneità dell'opuscolo incriminato al diretto eccitamento nei confronti di militari alla violazione dei doveri inerenti il proprio stato e considerato che, come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa, l'opuscolo stesso - sia nella edizione sequestrata che in altre edizioni - era stato ed è liberamente venduto e la problematica affrontata ha formato oggetto anche in questa città di autorizzate rappresentazioni teatrali a tutte aperte, senza che le preposte Autorità e quella Giudiziaria avessero ritenuto di intervenire, non può la Corte che pronunciare l'assoluzione dell'imputato in quanto non punibile perchè il fatto non costituisce reato. La soluzione propugnata dall'accusa, invero, si tramuterebbe in una illecita repressione di quelle libertà di espressione e di opinioni che la Corte Costituzionale ha ritenuto con la già citata sentenza, non solo perfettamente

lecita, ma addirittura garantita nel nostro ordinamento.

P.Q.M.

La Corte, in esito all'orale pubblico dibattimento e visti gli atti processuali;

Visto l'art.479 C.P.P.

assolve

Quaranta Giovanni dal delitto ascrittogli, perchè il fatto non costituisce reato.

Imperia, 9 giugno 1973

IL PRESIDENTE

(dr. Pietro Garavagno)

IL GIUDICE ESTENSORE

(dr. Benedetto Schiavo)

REPENTATA DI CANCELLERIA N. 23. 5. 1973
N. CANCELLIERE

Sezione impegnata con atto 1° appello
informato dal Procuratore della Repubblica I. Imperia -
il 11 giugno 1973 e sottoposto all'impugnato
il 22. 5. 1973.